

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3848

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALAN

Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

*Presentata il 14 febbraio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Troppo spesso al cittadino vengono imposti adempimenti, pagamenti ed altri gravami, da effettuare in tempi ristrettissimi. Altre volte i tempi non sono teoricamente così ristretti ma finiscono per risultarlo nella pratica, in quanto gli uffici presso cui devono essere portati i documenti, presso cui va svolta la pratica o deve essere effettuato il pagamento, vengono messi in grado di ricevere o espletare quanto dovuto soltanto a ridosso della scadenza imposta da leggi o provvedimenti aventi valore di legge o altri atti della pubblica amministrazione.

Si tratta, in sostanza, di vessazioni, spesso inutili, che rendono lo Stato nemico al cittadino, e pongono quest'ultimo sempre in balia delle richieste urgenti.

Non di rado il cittadino che si trovi per qualsiasi ragione all'estero o soltanto lontano da casa, anche per brevi periodi, è costretto a rientrare presso la sua abita-

zione o luogo di lavoro per banali pratiche, a meno che non si avvalga di un valido professionista cui affidi la responsabilità dei propri affari, cosa ben al di sopra delle possibilità economiche della grande maggioranza dei cittadini.

La presente proposta di legge, introducendo un termine minimo di trenta giorni entro il quale si debba effettuare qualsivoglia adempimento ordinario, intende pertanto tutelare il cittadino nella sua libertà di « circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale » e di « uscire dal territorio della Repubblica », sancita dall'articolo 16 della Costituzione, nonché dare valore a quanto sancito dall'articolo 23 della medesima Carta: « Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge », la quale garanzia perde significato se le leggi o le altre norme diventano improvvisi e imprevedibili accadimenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. La pubblica amministrazione non può richiedere al cittadino di svolgere adempimenti entro un termine inferiore ai trenta giorni a decorrere dalla data dalla quale l'ufficio preposto è in grado di espletare, per quanto di propria competenza, le relative funzioni. Tale termine può essere inferiore solo quando il cittadino si trovi in una posizione irregolare o vi sia la necessità di accertare eventuali irregolarità commesse dal cittadino stesso, quando vi siano specifici elementi che facciano presumere dette irregolarità.

2. Nel caso in cui le richieste della pubblica amministrazione indichino termini inferiori a quelli di cui al comma 1 tali termini devono comunque essere intesi come non inferiori ai trenta giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di gravi e urgenti necessità, nei quali comunque non possono essere ricomprese esigenze di tipo fiscale o che comunque comportino pagamenti ».